**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**

DECRETO 15 giugno 2016

Modalita' attuative del credito d'imposta per interventi di bonifica

dei beni e delle aree contenenti amianto. (16A07507)

(GU n.243 del 17-10-2016)

 IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

 E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

 E DEL MARE

 di concerto con

 IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

 E DELLE FINANZE

 Vista la risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2013,

sulle minacce per la salute sul luogo di lavoro legate all'amianto e

le prospettive di eliminazione di tutto l'amianto esistente;

 Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante «Disposizioni in

materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il

contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali», e in

particolare l'art. 56 rubricato «Disposizioni in materia di

interventi di bonifica da amianto», che riconosce un credito

d'imposta ai soggetti titolari di reddito d'impresa, in relazione ai

costi sostenuti per gli interventi di bonifica dall'amianto su beni e

strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato;

 Visto il comma 4 del predetto art. 56, secondo cui con decreto del

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono dettate

le disposizioni applicative della predetta misura agevolativa;

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,

n. 917, e successive modificazioni, recante il Testo unico delle

imposte sui redditi, e in particolare gli articoli 61 e 109, inerenti

i componenti del reddito d'impresa;

 Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive

modificazioni, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei

contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul

valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione

delle dichiarazioni, e in particolare l'art. 17, concernente la

compensazione dei crediti d'imposta;

 Visto il regolamento (CE) n. 1589/2015 del consiglio del 13 luglio

2015, recante modalita' di applicazione dell'art. 108 del Trattato

sul funzionamento dell'Unione europea, ed in particolare l'art. 16,

relativo al recupero degli aiuti di Stato illegali;

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.

380, e successive modificazioni, recante «Testo unico delle

disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo

A)», ed in particolare l'art. 3, comma 1, lettere b), c) e d), e

l'art. 10, comma 1, lettera c);

 Visto il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, recante disposizioni

urgenti tributarie e finanziarie di potenziamento e razionalizzazione

della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa

comunitaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio

2010, n. 73, ed in particolare l'art. 1, comma 6, in materia di

procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti

d'imposta;

 Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea

del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e

108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de

minimis»;

 Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme

in materia ambientale»;

 Vista la legge 27 marzo 1992, n. 257, concernente disposizioni

relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto e norme attuative;

 Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante

«Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia

di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»;

 Visto il decreto ministeriale del 6 settembre 1994, pubblicato nel

supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre

1994;

 Vista la legge 23 marzo 2001, n. 93, concernente «Disposizioni in

campo ambientale»;

 Vista la circolare del Ministero sanita' 12 aprile 1995, n. 7;

 Visto il decreto ministeriale del 26 ottobre 1995, pubblicato nel

supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile

1996;

 Visto il decreto ministeriale del 14 maggio 1996, pubblicato nel

supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 251 del 25 ottobre

1996;

 Visto il decreto ministeriale del 20 agosto 1999, pubblicato nel

supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 249 del 22 ottobre

1999;

 Visto il decreto ministeriale 18 marzo 2003, n. 101, con il quale,

in attuazione del comma 2 dell'art. 20 della citata legge n. 93/2001,

e' stato adottato il «Regolamento per la realizzazione di una

mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla

presenza di amianto»;

 Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante «Istituzione del

Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»;

 Visto il regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente

e della tutela del territorio e del mare di cui al decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri 10 luglio 2014, n. 142;

 Decreta:

 Art. 1

 Oggetto

 1. Il presente decreto individua le disposizioni applicative per

l'attribuzione del credito d'imposta per interventi di bonifica

dall'amianto di cui all'art. 56 della legge 28 dicembre 2015, n. 221,

con riferimento, in particolare:

 a) alle tipologie di interventi ammissibili al credito d'imposta;

 b) alle modalita' e ai termini per la concessione del credito

d'imposta;

 c) alle disposizioni idonee ad assicurare il rispetto del limite

massimo di spesa;

 d) alla determinazione dei casi di revoca e di decadenza del

beneficio;

 e) alle procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo

del credito d'imposta medesimo.

 Art. 2

 Ambito di applicazione

 1. Possono beneficiare del credito d'imposta i soggetti titolari di

reddito d'impresa, indipendentemente dalla natura giuridica assunta,

dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato, che

effettuano interventi di bonifica dall'amianto, su beni e strutture

produttive ubicate nel territorio dello Stato, dal 1° gennaio 2016 al

31 dicembre 2016.

 2. Sono ammissibili al credito d'imposta gli interventi di

rimozione e smaltimento, anche previo trattamento in impianti

autorizzati, dell'amianto presente in coperture e manufatti di beni e

strutture produttive ubicati nel territorio nazionale effettuati nel

rispetto della normativa ambientale e di sicurezza nei luoghi di

lavoro. Sono ammesse, inoltre, le spese di consulenze professionali e

perizie tecniche nei limiti del 10% delle spese complessive sostenute

e comunque non oltre l'ammontare di 10.000,00 euro per ciascun

progetto di bonifica unitariamente considerato.

 3. Ai fini di quanto disposto dal comma 2, sono considerate

eleggibili le spese per la rimozione e lo smaltimento, anche previo

trattamento in impianti autorizzati, di:

 a) lastre di amianto piane o ondulate, coperture in eternit;

 b) tubi, canalizzazioni e contenitori per il trasporto e lo

stoccaggio di fluidi, ad uso civile e industriale in amianto;

 c) sistemi di coibentazione industriale in amianto.

 Art. 3

 Agevolazione concedibile

 1. Il credito d'imposta e' riconosciuto nella misura del 50 per

cento delle spese sostenute per gli interventi di cui all'art. 2,

effettuati dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016.

 2. L'agevolazione e' concessa a ciascuna impresa nel rispetto dei

limiti e delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013

della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo

all'applicazione degli art. 107 e 108 del trattato sul funzionamento

dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

 3. Il credito d'imposta spetta a condizione che la spesa

complessiva sostenuta in relazione a ciascun progetto di bonifica,

unitariamente considerato, sia almeno pari a 20.000 euro.

 4. L'ammontare totale dei costi eleggibili e', in ogni caso,

limitato all'importo di 400.000 euro per ciascuna impresa.

 5. Le spese si considerano sostenute secondo quanto previsto

dall'art. 109 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre

1986, n. 917, recante il Testo unico delle imposte sui redditi.

 6. L'effettivita' del sostenimento delle spese deve risultare da

apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio

sindacale, ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei

revisori legali, o da un professionista iscritto nell'albo dei

dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell'albo dei

periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal

responsabile del centro di assistenza fiscale.

 7. Il credito d'imposta e' alternativo e non cumulabile, in

relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione

prevista da normativa nazionale, regionale o comunitaria.

 Art. 4

Procedura di accesso, riconoscimento e utilizzo del credito d'imposta

 1. A decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di

pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e sino al

31 marzo 2017, le imprese interessate presentano al Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare apposita

domanda per il riconoscimento del credito d'imposta di cui all'art.

1, da presentarsi esclusivamente accedendo alla piattaforma

informatica che sara' accessibile sul sito www.minambiente.it.

 2. Nella domanda di cui al comma 1, sottoscritta dal legale

rappresentante dell'impresa, dovra' essere specificato:

 a) il costo complessivo degli interventi;

 b) l'ammontare delle singole spese eleggibili;

 c) l'ammontare del credito d'imposta richiesto;

 d) di non usufruire di altre agevolazioni per le medesime voci di

spesa.

 3. La domanda di cui al comma 1 deve essere corredata, pena

esclusione, da:

 a) piano di lavoro del progetto di bonifica unitariamente

considerato presentato all'ASL competente;

 b) comunicazione alla ASL di avvenuta ultimazione dei

lavori/attivita' di cui al piano di lavori gia' approvato comprensiva

della documentazione attestante l'avvenuto smaltimento in discarica

autorizzata e, nel caso di amianto friabile in ambienti confinati,

anche la certificazione di restituibilita' degli ambienti bonificati

redatta da ASL;

 c) l'attestazione dell'effettivita' delle spese sostenute;

 d) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' relativa

agli altri aiuti «de minimis» eventualmente fruiti durante

l'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti, come previsto

dall'art. 6, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18

dicembre 2013.

 4. Il credito d'imposta e' riconosciuto previa verifica, da parte

del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,

dell'ammissibilita' in ordine al rispetto dei requisiti previsti,

secondo l'ordine di presentazione delle domande e sino

all'esaurimento del limite di spesa complessivo pari a 17 milioni di

euro.

 5. Entro novanta giorni dalla data di presentazione delle singole

domande di cui al comma 1, il Ministero dell'ambiente e della tutela

del territorio e del mare comunica all'impresa il riconoscimento

ovvero il diniego dell'agevolazione e, nel primo caso, l'importo del

credito effettivamente spettante.

 6. Il credito d'imposta di cui al presente decreto non concorre

alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del

valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle

attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli

articoli 61 e 109, del decreto del Presidente della Repubblica 22

dicembre 1986, n. 917, recante il Testo unico delle imposte sui

redditi.

 7. Il credito d'imposta e' ripartito nonche' utilizzato in tre

quote annuali di pari importo ed e' indicato nella dichiarazione dei

redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento del credito

e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta

successivi fino a quello nel corso del quale se ne conclude

l'utilizzo, a decorrere dalla dichiarazione relativa al periodo di

imposta in corso al 31 dicembre 2016. La prima quota annuale e'

utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio 2017.

 8. Il credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in

compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio

1997, n. 241, e successive modificazioni. A tal fine, il modello F24

deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici

messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto

dell'operazione di versamento. L'ammontare del credito d'imposta

utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo concesso dal

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,

pena lo scarto dell'operazione di versamento. Ai fini del controllo

di cui al periodo precedente, il Ministero dell'ambiente e della

tutela del territorio e del mare, preventivamente alla comunicazione

alle imprese beneficiarie, trasmette all'Agenzia delle entrate, con

modalita' telematiche definite d'intesa, le imprese ammesse a fruire

dell'agevolazione e l'importo del credito concesso, nonche' le

eventuali variazioni e revoche.

 9. Per consentire la regolazione contabile delle compensazioni

esercitate dalle imprese ai sensi del presente decreto, le risorse

stanziate sono trasferite sulla contabilita' speciale n. 1778

«Agenzia delle entrate - fondi di bilancio», aperta presso la Banca

d'Italia.

 Art. 5

 Cause di revoca del credito d'imposta

 1. Il credito d'imposta e' revocato:

 a) nel caso che venga accertata l'insussistenza di uno dei

requisiti previsti;

 b) nel caso che la documentazione presentata, di cui all'art. 4,

comma 3, contenga elementi non veritieri.

 2. Il credito d'imposta e', altresi', revocato in caso di

accertamento della falsita' delle dichiarazioni rese. Sono fatte

salve le eventuali conseguenze di legge civile, penale ed

amministrativa e, in ogni caso, si provvede al recupero del beneficio

indebitamente fruito, ai sensi dell'art. 6.

 Art. 6

 Controlli ed eventuali procedure di recupero

 del credito d'imposta illegittimamente fruito

 1. L'Agenzia delle entrate trasmette al Ministero dell'ambiente e

della tutela del territorio e del mare, con modalita' telematiche e

secondo termini definiti d'intesa, l'elenco delle imprese che hanno

utilizzato in compensazione il credito d'imposta, con i relativi

importi.

 2. Qualora l'Agenzia delle entrate accerti, nell'ambito

dell'ordinaria attivita' di controllo, l'eventuale indebita

fruizione, totale o parziale, del credito d'imposta di cui all'art.

1, la stessa ne da' comunicazione in via telematica al Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che previe

verifiche per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 1, comma 6,

del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con

modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, provvede al

recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni

secondo legge.

 3. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto,

si applicano le disposizioni in materia di liquidazione,

accertamento, riscossione e contenzioso previste per le imposte sui

redditi.

 Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di

controllo e verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana.

 Roma, 15 giugno 2016

 Il Ministro dell'ambiente

 e della tutela del territorio

 e del mare

 Galletti

Il Ministro dell'economia

 e delle finanze

 Padoan

Registrato alla Corte dei conti il 23 agosto 2016

Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del

mare, registro n. 1, foglio n. 2795